

Le sanzioni per violazioni di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno carattere personale e non si possono porre a carico dell'Ente locale (Corte dei Conti, Sez. Sicilia, 12 luglio 2010, n. 1574) (Fonte: Comitato paritetico provinciale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia CPT Palermo)

### **Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola**

Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola (Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680/2011).

La Cassazione Civile, con la [sentenza n. 3680/11](#), ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all'interno della struttura scolastica, l'Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'allievo, in quanto su di esso grava l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.

Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che “con l'iscrizione gli alunni sono affidati all'Amministrazione scolastica”. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre invece grava sulla scuola l'onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l'ingresso ad estranei, l'evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.

Se uno studente è morso da un cane incustodito o randagio nel cortile di una scuola è l'istituto, dunque il ministero dell'Istruzione, a risponderne, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di cani) nell'istituto e nelle sue pertinenze.

La Cassazione ha accolto il ricorso di una ragazza aggredita pochi minuti dopo la fine delle lezioni da un cane randagio proprio davanti alla sua scuola. Una volta accolta la domanda d'iscrizione dell'allievo, l'amministrazione ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica anche per evitare che l'allievo si faccia male. Il ministero dell'Istruzione ha una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il giudice del rinvio deciderà l'esito del caso della studentessa napoletana. Frattanto la Suprema corte chiarisce che spetta alla vittima provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all'amministrazione dimostrare che l'evento è stato determinato da una causa non imputabile all'insegnante né alla scuola.

([Avv. Raffaele Cavaliere](#))

Atteso il carattere generale della delicata questione ed avendo riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche, si ritiene opportuno -seppur senza pretesa di essere esaustivi- cimentarsi nel tentativo di fornire una ricognizione della normativa in atto e giurisprudenziale in merito.

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica ed al conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno cambiato in modo radicale le relazioni organizzative esistenti, le Istituzioni Scolastiche operano come organi dello Stato all'interno di quei confini segnati dagli artt. 3, 4 e 8 del D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dal D.M. 26/8/00, n. 234, in ordine ai quali non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica.

Posto il doveroso richiamo all'imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla Scuola in ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati, occorre prendere in considerazione la necessità di contemperare le esigenze delle famiglie e quelle della Scuola, cui incombe comunque l'obbligo di tutelare l'integrità fisica degli alunni, sia pure in quei contesti dove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello coincidente con l'attività scolastica, unitamente a quella di non esporre oltremodo l'Amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria.

La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori ( ex art. 2047 - 2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia ( ex art. 2043 e 2051 c.c.).

In ordine al primo aspetto, oltre ai citati articoli di legge sopra richiamati, va citato l'art. 61 della legge 11/7/80 n. 312 ancora vigente.

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.

Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

**Alla luce di quanto sopra, il vero interrogativo è il seguente: in capo a chi incombe l'obbligo di vigilanza e per quale durata?**

In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che si ribadisce fa capo in via preminente sul personale docente è però, nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche del personale A.T.A.; gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico. Dunque fra i compiti del Capo d'Istituto (ex art. 25 D. lgs. N. 165/2001) non si riscontrano compiti di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici. Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua

competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In conclusione la responsabilità del Dirigente Scolastico, ex art. 2043 c.c., risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate, secondo la ripartizione "interna" al personale scolastico, espone l'Istituzione Scolastica a diretta responsabilità. Tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, l'Amministrazione stessa viene chiamata a risarcire l'obbligazione risarcitoria, salva azione di regresso ove venga accertato dolo o colpa grave su chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso (cfr., Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n. 9742).

Dunque, le norme indicate in premessa, stabiliscono una presunzione *iuris tantum* per la quale è però ammessa la prova liberatoria, nel senso che, se l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale era stato assegnato all'insegnante o all'Istituzione Scolastica, ciò pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione dalla quale questi dipenda, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni all'interno dell'edificio scolastico, ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta. sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.

L'art. 2048 c.c., come si è visto, pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante della Scuola per il fatto illecito dell'allievo, collegato all'obbligo di sorveglianza e scaturente dall'affidamento temporalmente dimensionato alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916) e, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).

Ovviamente la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della Scuola,

alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all'eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all'eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

Ciò premesso, con riferimento alla problematica dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico riguardo all'uscita degli allievi dalla scuola, si deve registrare la tendenza ad escludere l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne : infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità

dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, tali cd autorizzazioni potrebbero costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'Istituto e dei suoi organi di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circosanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile".

Con sentenze nn. 6937 del 23/6/93 Sez. III e 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull'argomento così pronunciandosi: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno".

In concreto, il dovere dell' Istituto Scolastico di vigilare richiede un controllo affinché il minore non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso (così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).

Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide. Così è opportuno che in relazione alle condizioni ambientali fra le diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o fra plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Quel che rileva è che invece le modalità prescelte vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica. In tal senso, dunque, deve essere inteso il significato autentico dei concetti di "vigilanza effettiva o

potenziale" di cui alle sentenze in premessa, concettualmente legati a quello di "relatività dell'obbligo" come organizzazione delle modalità di "riconsegna" degli alunni in "situazioni controllate".

Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da scuola, si è già accennato a come esso debba essere maggiorenne. E' noto, infatti, che solo con la maggiore età si acquista la generale capacità di agire (art. 2 ,primo comma, c.c. ), intesa quale attitudine alla cura dei propri interessi, che comporta l'idoneità del soggetto a provocare la costituzione di effetti giuridici, ad incidere su di essi, a mettere in moto meccanismi per mezzo dei quali la legge garantisce la loro tutela (Venchiarutti, voce "Incapaci" in Digesto civ. Utet, Torino, 1993). Le norme che prevedono l'anticipazione della capacità di agire con riguardo a singoli atti sono da considerare speciali e quindi di stretta interpretazione (Falzea, voce "Capacità (teoria generale)", in Enc. Dir, , vol. VI, Milano, 1960, 27; Santoro-Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli. 1953, 113; Rescigno, "Capacità giuridica", in Nov. Dig. It., II, Torino, 1958, 864). Ne consegue che esse non possono trovare applicazione ai di fuori dei casi, e quindi degli atti, in esse considerati (art. 14 disp. prel. C.c.). Le regole sulla capacità di agire sono dettate nell'interesse dei terzi, ma soprattutto nell'interesse del minore, cosicché la capacità di agire è requisito indispensabile dell'attività giuridica allorquando gli atti posti in essere dall'incapace siano potenzialmente destinati a sfociare in effetti giuridici sfavorevoli alla persona che li compie.

Da tali principi emerge che il soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, così come è oggetto - proprio a cagione della propria incapacità di agire - dell'obbligo di vigilanza imposto ai propri genitori ed ai precettori nel tempo in cui è affidato agli uni o agli altri, così non possa essere giuridicamente ritenuto avere la capacità necessaria ad assumere su di sé l' obbligo di vigilanza -e la conseguente responsabilità- su altro soggetto minorenni.

Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto minorenni, quand'anche questo corrispondesse a precise disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro soggetto, stante l'indisponibilità del diritto all'incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all'applicazione dei richiamati principi.

(Uff. Sol. Reg. ER Prot. n. 7873 /E 25 del 21 maggio 2002; Avv. Stato n 518 del 4 dicembre 2001).

## **Corte di Cassazione – Sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012**

**Gite scolastiche: la scuola deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l'assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasporto prescelti.**

Poiché l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità

dell'evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica, e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell'apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

Pertanto, sia ai momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.

### **Studentessa colta da malore a scuola, genitori dall'avvocato: l'insegnante le aveva negato il permesso di uscire**

Toscana, 28 novembre 2011 -

Il dirigente scolastico di una scuola superiore di La Spezia ha, in questi giorni, qualche grattacapo per il comportamento giudicato eccessivamente severo di alcuni docenti.

Alcune settimane fa una ragazza si è sentita male durante una verifica e il docente, insistendo che non le era possibile farla uscire, proprio per il compito in classe che stava svolgendo, l'ha trattenuta in classe.

Il malore però non è passato per cui alla fine l'allieva è uscita dall'aula ma, fatti pochi passi, si è accasciata a terra procurandosi una ferita al volto.

E' stato necessario accompagnarla in ospedale con un'ambulanza del 118. Il caso all'interno della scuola è di dominio pubblico e la famiglia si è affidata ad un avvocato, che ora la rappresenta nei rapporti con l'istituto.

Oltre alle vicende legali è scattata l'assicurazione che copre gli allievi in casi di infortunio, ma qualcuno si è domandato se nel caso non sia stata usata eccessiva severità.

# **Modalita' e tariffe dell'incarico di RSPP**

**Conferimento di incarico di prestazione d'opera occasionale ad un esperto esterno in qualità di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" nelle scuole di ogni ordine e grado.**

L'ing. Vincenza Randazzo, Responsabile Nazionale A.I.FO.S. per il "PROGETTO SCUOLA", fa il punto sul "Conferimento di incarico di prestazione d'opera occasionale ad un esperto esterno in qualità di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" nelle scuole di ogni ordine e grado".

Come ulteriore elemento per una valutazione delle tariffe di incarico di un RSPP, è anche riportata la Direttiva del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia tariffaria per l'attività professionale inerente l'attuazione del D.Lgs. 626/1994 (documento di valutazione del rischio, piano di sicurezza, proposte di formazione ed informazione, compreso anche l'incarico di RSPP) per il calcolo del compenso economico, che però compete solamente alla categoria degli Ingegneri.

**Conferimento di incarico di prestazione d'opera occasionale ad un esperto esterno in qualità di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" nelle scuole di ogni ordine e grado.**

Ai sensi degli articoli 8 e 8bis del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, il Dirigente Scolastico - fermo restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro (Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292) - designa, nell'ambito del personale in servizio, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di idonei

e certificati requisiti previsti dalla legge semprechè egli non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.

**La scelta del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico.**

In assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso alternativo all'esterno. Va comunque sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico la responsabilità dell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto esterno come un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento.

Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima provviste di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiarino a tal fine disponibili.

Come successive subordinate vengono poi individuate:

- l'utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate;
- il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa,
- il ricorso a prestazioni professionali esterne.

Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.



Nel caso in cui, all'interno dell'Istituzione scolastica, non siano reperibili tra il personale, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), (*Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale*) può avvalersi dell'opera di esperti esterni ai sensi dell'art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale) comma 4 del *Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44* per conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 195/2003 che ha modificato il D.Lgs. 626/94, introducendo l'art. 8-bis).

Concorde alla precedente normativa, l'art.32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 (Decreto legge Bersani) recita che ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Al *Consiglio di istituto* spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nel caso in cui l'attività di contrattazione ecceda il cui valore complessivo del limite di spesa di 2.000,00 euro oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto.

Nel caso in cui l'importo sia inferiore a 2.000,00 euro o al limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente, o consultando un solo contraente oppure qualora lo ritenesse opportuno procedere alla comparazione delle offerte di almeno tre esperti direttamente interpellati, e successivamente concludere il contratto mediante ricorso alla trattativa diretta oppure alla trattativa privata.

Naturalmente le Amministrazioni Pubbliche devono disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Al fine di adottare le misure di pubblicità e trasparenza, le Amministrazioni dovranno rendere noti mediante l'inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La Corte dei Conti, ha ribadito l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione (*linee di indirizzo sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - finanziaria 2005 - in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza. Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo. Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05*).

I principi guida elaborati dalla Corte dei Conti, ed espressamente richiamati dalla Sezione giurisdizionale per il Veneto, relativamente alla eventualità di un danno erariale per affidamento di consulenze e delle correlate responsabilità, possono essere così riassunti quali condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi:

- Rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente.
- Impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione.
- Specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico.
- Temporaneità dell'incarico.

- Proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.

Inoltre deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere contemporaneamente perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del **danno erariale**.

Tale necessità, oltre a rispondere alla impostazione delle norme prima richiamate è stata affermata esplicitamente dalla stessa Corte.

Può essere utile, infine, nell'ambito della ricognizione delle professionalità esistenti all'interno, verificare la possibilità e la convenienza della **formazione o dell'aggiornamento del personale interno** sotto utilizzato o da riconvertire, in attuazione del principio guida che discende dalle finalità indicate dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in particolare per "realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane".

Per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006 è stato pubblicato l'Accordo fra Stato e Regioni in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" che sancisce gli obblighi formativi per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendali (RSPP) e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali (ASPP).

Come riferimento, riportiamo uno "[Schema del contratto di prestazione d'opera occasionale per incarico esterno di RSPP nelle scuole](#)" (formato Word, 175 kb).

Come ulteriore elemento per una valutazione delle tariffe di incarico di un RSPP, riportiamo la [Direttiva del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia tariffaria per l'attività professionale inerente l'attuazione del D.Lgs. 626/1994, Circolare n. 00311 del 12.02.1996](#) (aggiornata).

## Riferimenti normativi

[Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#)

[Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"](#).

[DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.](#)

**Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 Oggetto: Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione**, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

**Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382** (Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98) Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

**MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119**  
Oggetto: Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.

**Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)** Regolamento concernente le **"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**.

**Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001).

#### **ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA**

#### **ISTRUZIONE – REGIONE SICILIA - DECRETO ASSESSORIALE 31 dicembre 2001.**

Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana (valido solo per la Regione Sicilia).

## **Scatta l'obbligo di sostituzione dei maniglioni antipánico non CE**

**Entro il 18 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.**

Dal febbraio 2005, è in vigore il [D.M. 3 novembre 2004](#) il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

I maniglioni antipánico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell'articolo 1 e nell'articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l'installazione dei maniglioni antipánico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di [marcatura CE](#).

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle [vie di esodo](#), qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

1. per il produttore:

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

2. per l'installatore:

b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

3. per il titolare dell'attività:

c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall'art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del Decreto sono:

-in caso di rottura del dispositivo;

-sostituzione della porta;

-modifica dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo

**-entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.**

La scadenza, quindi, per la **sostituzione dei maniglioni antipanico**, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era [prevista entro febbraio 2011.](#)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il [Decreto 6 dicembre 2011](#) modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

#### **Decreto 6 dicembre 2011**

##### *Art. 2*

*1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, **le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni».** Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.*

[Decreto 6 dicembre 2011. Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.](#)

Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE



installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: **la nuova data di riferimento è quindi il 18 febbraio 2013.**

Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.

*Autore:*



[Domenico Giannetta](#)

Fonte: poliziale.com